

legge per la abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile; e poi di fare la votazione segreta dei tre disegni di legge già approvati ieri per alzata e seduta, e dei due che sarebbero approvati oggi.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Vorrei fare osservare all'onorevole Presidente che l'onorevole Calissano, relatore di questo disegno di legge, non è presente.

PRESIDENTE. Ma non vi sono oratori iscritti; ed il disegno di legge non darà luogo a discussione.

BORCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non vi è che l'onorevole Borciani il quale ha chiesto ora di parlare.

ABOZZI. Io sono iscritto a parlare intorno a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Qui non risulta.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

ROVASENDA, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 595-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borciani.

BORCIANI. Io cedo volentieri il mio turno all'onorevole Abozzi.

PRESIDENTE. Ma non facciano complimenti. Parli. (*ilarità*).

BORCIANI. Non è mio intendimento di oppormi all'approvazione di questo disegno di legge, nè di fare un lungo discorso intorno a molte cose che l'argomento gravissimo importerebbe. Io sono dell'opinione di quella parte dei commissari i quali pensavano che questo disegno di legge non dovesse limitarsi a disposizioni relative alla revisione dei redditi, ma dovesse portare più larghe e radicali riforme in materia.

È una censura che è stata fatta nel seno stesso della Commissione e che mi permetto di ripetere.

Vi erano alcuni argomenti che poi non richiedevano neanche un grande sforzo, nè importavano grave perturbazione al concetto fondamentale di questo disegno di legge; vi erano certe riforme invocate da qualcuno dei commissari che si potevano facilmente aggiungere e che potevano dalla Camera essere facilmente approvate. Per esempio, la riforma relativa al modo come sono composte le Commissioni provinciali e gli altri corpi consultivi che sono chiamati a giudicare dei ricorsi. Eravamo precisamente in materia; perchè, come qui si tratta di stabilire un certo termine che renda stabili gli accertamenti, sia per parte del fisco, come per parte dei contribuenti, così

era il momento opportuno di riordinare anche il modo come funzionano i corpi consultivi, i quali non funzionano molto bene, sia per il modo come sono composti, sia per quella fiscalità che va aumentando grado a grado sino al supremo consesso che è sospetto di esser una cosa sola col fisco, e di non lasciar passare alcun ricorso se non sia assolutamente inoppugnabile ed anche, si può dire, gradito nelle sfere governative.

Non si è fatto: vuol dire che mentre io non mi opporrò all'approvazione della legge, avrò ben ragione di raccomandare al Governo di presentare, come pare abbia già promesso alla Commissione, le invocate riforme.

È un altro punto intorno al quale richiamo l'attenzione del Governo concerne quella che chiamerò sperequazione dei contribuenti a cagione delle massime e dei criteri che sono così svariati nell'uno e nell'altro distretto del nostro paese.

È noto, e lo si è ricordato qui da qualche commissario, è noto l'inconveniente che avviene anche a piccole distanze nel paese, dove, in una stessa regione, un agente delle tasse usa certi criteri di liquidazione, e un altro usa criteri assolutamente diversi.

L'inconveniente è grave: ma quando si tratta di apprezzamento, l'inconveniente almeno si spiega: perchè, in tal caso, ciascuno può giudicare secondo il suo modo subbietivo di vedere le cose; per quanto, ripeto, i criteri generali dovrebbero essere almeno forniti dalla direzione governativa. Ma l'inconveniente peggiore (e il Governo dovrebbe pensarvi, per apporre qualche provvedimento) concerne la diversa interpretazione della legge di ricchezza mobile. E non dovrebbe avvenire che in uno stesso paese la legge venisse applicata in due modi differenti.

Potrei accennare a molti casi; ma voglio limitarmi ad un caso tipico, ad un caso classico che tanto rumore ha destato in una regione nobilissima d'Italia, che ha destato l'unanime riprovazione della stampa di tutti i partiti, e che ricordo alla Camera, se non ne è informata: voglio dire della discussione avvenuta circa la tassabilità dell'aumento del capitale azionario delle società, desunto dalla emissione di nuove azioni da parte delle società stesse: questione che fu risolta nel 1897 da una sentenza della Cassazione suprema a sezioni riunite in senso contrario alla tassabilità.